



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. **1191/2012** del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza

PROMOSSA DA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GUARISO e TIZIANA MELONI per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Annunzio Cervi 16;

RICORRENTE

CONTRO

~~**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU**, corrente in Cagliari, Piazzale Ricchi, 1, c.f. n. 02315520930, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Garau, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Federica Pillai PLLFRC75H49B354P e dall'Avv. Giovanni Trimarchi TRMGNN67T26G113Z che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine del presente atto giusta delibera n. 335 del 01.03.2013 e elettivamente domiciliato in Oristano presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trimarchi, nella Via Benedetto Croce n. 9.~~

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 DI OLBIA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Antonio Fadda, con sede in Olbia Località *Tannaule*, Via Bazzoni Sircana n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mura, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata

in Oristano, cap 09170, in Piazza Roma, Galleria Porcella n.4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tolu;

RESISTENTI

OGGETTO: azione contro la discriminazione

All'udienza del **06/06/2014** la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

(note difensive del 26.05.2014)

dato atto che, a seguito dei fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, deve ritenersi cessata la materia del contendere,

accertata la soccombenza virtuale di Azienda BROTZU e ASL Olbia per aver introdotto, nei rispettivi bandi indicati in ricorso, clausole di esclusione dei cittadini non comunitari,

condannare le due convenute a pagare al ricorrente in via principale sia le spese del procedimento cautelare che quelle del procedimento di merito, secondo la vigente tariffa professionale; in subordine compensare le spese della fase cautelare e condannare le convenute a rifondere al ricorrente le spese della fase di merito.

In ogni caso con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nell'interesse della resistente AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU:

A) In via principale rigettare il ricorso mandando assolta l'odierna resistente da ogni avversa pretesa

B) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, rifusione di spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge, sia del presente giudizio di merito che della fase cautelare.

Nell'interesse della resistente AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 2 di Olbia:

- in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito;*

- *Sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del ricorrente ex art.100 cpc e, per l'effetto, respingere le domande avanzate dal Sig. Ibrisevic;*
- *nel merito rigettare il ricorso mandando assolta l'odierna resistente da ogni avversa pretesa;*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2012 e notificato nei termini di legge [REDACTED] evocava in giudizio gli epigrafati enti resistenti, esponendo di essere di nazionalità bosniaca, di avere conseguito il diploma di infermiere professionale in data 14 giugno 1990, presso la scuola media superiore di medicina di Doboj, in Bosnia Erzegovina, titolo riconosciuto in Italia con decreto del ministero della salute in data 19 aprile 2005, di essere iscritto all'albo degli infermieri professionali della provincia di Sassari al n. reg. [REDACTED] e di avere presentato domanda di partecipazione ai concorsi indetti dagli enti sanitari resistenti con i bandi più dettagliatamente indicati in ricorso, cui per brevità si rinvia.

Lamentava che i bandi prevedevano, tra i requisiti generali per l'ammissione al concorso, la cittadinanza italiana o comunitaria, disposizione a suo avviso discriminatoria, in base alla normativa invocata in ricorso, e proponeva nei confronti degli enti resistenti l'azione prevista dall'articolo 44 del decreto legislativo 25.07.1998 n° 286, concludendo come precisato in epigrafe.

Contestualmente al ricorso di merito, il ricorrente proponeva domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 700 CPC, con la quale chiedeva la sospensione delle prove di concorso, ovvero l'ammissione con riserva alle prove.

Con memoria difensiva depositata l'8 marzo 2013 l'**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU** di Cagliari si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare avversamente richiesto, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda del ricorrente.

Con memoria difensiva depositata in data 15 marzo 2013 l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2** di Olbia si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sussistendo la competenza del giudice amministrativo in materia di impugnazione di bandi di concorso.

Eccepeva il difetto dei presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta dal ricorrente e l'infondatezza della domanda nel merito, sostenendo che la legge 30

dicembre 1986 n° 943 aveva previsto, a favore dei lavoratori extracomunitari, parità di trattamento e piene uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani limitatamente al lavoro subordinato privato.

Esponeva che l'accesso al pubblico impiego richiedeva la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 38 DPR 30 marzo 2001 n° 165, e che la normativa vigente consentiva l'assunzione di infermieri extracomunitari soltanto con contratti a tempo determinato.

Il giudice del lavoro, fissata specifica udienza per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza del 22 aprile 2013 rigettava il ricorso d'urgenza per carenza del requisito del *periculum in mora*: nelle more del giudizio, infatti, il ricorrente era stato ammesso a sostenere le prove di esame, risultando non idoneo.

Poiché il ricorrente aveva in ogni caso chiesto l'esame del merito, il giudizio proseguiva e la causa veniva decisa all'udienza del 6 giugno 2014, con sentenza recante contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, come anticipato in parte espositiva, nel corso del processo il ricorrente è stato ammesso a sostenere le prove di esame oggetto dei bandi indetti dalle aziende sanitarie resistenti, risultando in entrambi i casi non idoneo.

Va inoltre precisato che nel corso del giudizio è intervenuto l'articolo 7 della legge comunitaria 2013 (Legge 06.08.2013 n° 9, in G.U. 20.08.2013), il quale ha così disposto:

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua

italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

Ne consegue che in relazione alla presente controversia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sia per il mutato quadro normativo, che ha definitivamente consacrato il diritto dei cittadini extracomunitari legittimamente soggiornanti nel territorio nazionale a partecipare, salvo le eccezioni previste dalla legge, a pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; sia per il venir meno dell'interesse del ricorrente a conseguire una pronuncia favorevole, atteso che, per effetto del giudizio di non idoneità nelle prove concorsuali, non potrebbe in alcun caso aspirare ai posti di lavoro oggetto dei bandi.

Il ricorrente chiede tuttavia, nelle note difensive autorizzate per l'udienza di decisione, la condanna al pagamento delle spese processuali della amministrazione resistente in base al principio della soccombenza virtuale:

QUANTO ALLA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

1. Sull'interesse ad agire in sede cautelare e di merito.

La posizione di detta azienda appare davvero paradossale ove si consideri la successione degli argomenti: in primo luogo la stessa sostiene la carenza di interesse del ricorrente essendo questo stato ammesso alle prove; successivamente però dà atto che il ricorrente era stato ammesso "con riserva" e dunque con riserva di valutare appunto la sussistenza dei requisiti richiesti nel bando (tra i quali la cittadinanza) in caso di esito positivo delle prove; infine si dilunga, ancora nelle note finali, per sostenere che il ricorrente non aveva i requisiti per essere ammesso perché la cittadinanza resta un requisito essenziale per l'assunzione (e per di più anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine). Orbene la questione della ammissione alle prove "con riserva" (della quale il ricorrente ha saputo solo allorché si è presentato il giorno delle prove visto che nessuna clausola del bando prevede che i candidati palesemente privi del requisito richiesto siano comunque ammessi alle prove) può incidere sull'interesse ad agire in via cautelare, ma non certo sull'interesse ad agire nel merito. Infatti, se il ricorrente avesse superato le prove, sarebbe poi stato certamente escluso per carenza del requisito della cittadinanza, requisito che ancora oggi l'Azienda dichiara di voler mantenere, contro ogni previsione di legge.

Né può rimproverarsi al ricorrente di non aver atteso l'esito delle prove e la successiva dichiarazione di carenza dei requisiti: come dimostra la durata biennale del

presente giudizio, se così avesse fatto, avrebbe ottenuto una pronuncia quando i vincitori "italiani" avevano già preso servizio, creando così insuperabili problemi giuridici (e "relazionali") nei confronti dei colleghi controinteressati.

Bene ha fatto dunque il ricorrente ad agire per contestare immediatamente una clausola illegittima del bando.

Male invece ha fatto l'Amministrazione che, in spregio alle più elementari esigenze di trasparenza e correttezza nei confronti dei privati, ha inserito nei bandi clausole illegittime e discriminatorie che hanno un evidente effetto di disincentivare la partecipazione da parte degli stranieri (quanti vedendo il requisito non presentano domanda?); poi ha disatteso le clausole stesse, ammettendo comunque anche coloro che manifestamente non avevano il requisito richiesto sperando che il mancato superamento delle prove risolvesse il problema "a monte" evitando un contenzioso. Si tratta davvero di un modo di procedere sulla cui non conformità ai principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost. non è il caso di dilungarsi.

2. Nel merito

Nel merito nulla c'è da aggiungere a quanto già detto e alla giurisprudenza già depositata, se non che l'azienda BROTZU è l'unica in tutta Italia a sostenere che per i posti di lavoro di infermiere a tempo determinato possa essere richiesto il requisito della cittadinanza. Come già rilevato, persino l'unica pronuncia che – in un contesto normativo del tutto diverso e antecedente alle pronunce della Corte Cost. 348 e 349 del 2007 – aveva negato il diritto di accesso degli stranieri al pubblico impiego (Cassazione, n. 24170/2006), lo aveva comunque ammesso per gli infermieri a tempo determinato, non potendosi altrimenti dare altro significato alla norma di cui all'art. 27 TU immigrazione, come modificata dalla cd Bossi Fini.

L'aver così pervicacemente sostenuto (anche nelle note finali) una tesi in contrasto con qualsiasi pronuncia giurisprudenziale e con un incontrovertibile dato normativo non può che dar luogo (se non alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc) quantomeno all'accertamento della soccombenza virtuale con conseguente condanna dell'azienda alle spese di lite, sia della fase cautelare (che il ricorrente ha dovuto affrontare per la scarsa chiarezza circa la possibilità di essere ammesso anche in assenza dei requisiti) sia soprattutto della fase di merito, che il ricorrente ha dovuto introdurre a causa della illegittima scelta dell'Azienda di escluderlo comunque dalla possibilità di ammissione.

In subordine si chiede che vengano compensate, per i medesimi motivi, le spese del giudizio cautelare, ferma la condanna – eventualmente anche aggravata – al pagamento delle spese della fase di merito.

QUANTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI OLBIA

1. Sull'interesse ad agire in sede cautelare e di merito.

Quanto detto sopra in punto di interesse ad agire, vale a maggior ragione per l'Azienda Ospedaliera della provincia di Olbia.

Il bando di concorso contestato prevede in modo inequivocabile (art. 3) il requisito della cittadinanza italiana e l'art. 12 (prova preselettiva) non indica affatto che a detta prova verranno ammessi anche le persone manifestamente prive del requisito richiesto.

Non solo, ma la prova preselettiva è indicata espressamente come "eventuale", sicchè il ricorrente al momento del deposito del ricorso cautelare non poteva affatto prevedere che ci sarebbe stata una preselezione e che sarebbe stata aperta a tutti.

Peraltro detta prova si è poi tenuta molte settimane dopo la introduzione del giudizio.

Valgono quindi le medesime argomentazioni di cui sopra in ordine all'interesse ad agire in sede cautelare.

Parimenti sussistente è poi l'interesse ad agire per la statuizione di merito posto che il ricorrente, se avesse superato la preselezione, non sarebbe comunque stato ammesso alle prove concorsuali, posto che ai sensi dell'art. 12 del bando, alle prove erano ammessi "i soli candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno nelle prime 300 posizioni....".

2. Nel merito

Anche la clausola di esclusione contenuta nel bando ASL OLBIA, benchè riferita a contratti a tempo indeterminato, è parimenti illegittima per tutti i motivi esposti in ricorso e nelle successive note.

In proposito si rinvia alla giurisprudenza già depositata che risponde a tutti i rilievi formulati dalle controparti, solo segnalando che dalla data di introduzione del ricorso non si riscontra alcuna pronuncia di merito che abbia respinto domande identiche a quelle qui formulate.

Si produrrà in udienza un ulteriore aggiornamento sul punto.

Valgono dunque anche per la ASL Olbia le medesime conclusioni sopra formulate in punto di spese (escluso ovviamente qualsiasi riferimento all'art. 96 cpc).

Al fine della decisione relativa alle spese di procedura, si ritiene pertanto necessario formulare le seguenti considerazioni.

In punto di diritto, ritiene il giudice del lavoro che l'esclusione dei cittadini extracomunitari, e dunque del ricorrente, dalla partecipazione ai concorsi banditi debba essere considerata illegittima, se non altro per evidente violazione dell'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25.07.1998 n° 286), il quale prevede espressamente la possibilità di assunzione di cittadini extracomunitari in qualità di infermieri professionali presso strutture pubbliche o private (comma 1, lettera r-bis); d'altra parte l'articolo 40, comma 21°, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n° 394, come modificato dall'articolo 37 del decreto del presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n° 334, dispone: *Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. **Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura.***

Appare pertanto evidente, sulla base di tali semplici richiami normativi, che le clausole dei bandi di concorso indetti dalle aziende sanitarie resistenti fossero illegittime nel prevedere, tra i requisiti generali per l'ammissione al concorso, la cittadinanza italiana o comunitaria, in quanto discriminatorie nei confronti dei cittadini extracomunitari.

In proposito non può essere condivisa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, la quale ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione delle censure alla legittimità dei bandi di concorso formulate dal ricorrente; si osserva in primo luogo che nel caso di specie si verte chiaramente in materia di diritti soggettivi (e in particolare di diritti della personalità, nel cui alveo deve essere ricompreso il diritto alla non discriminazione), non di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; in secondo luogo, l'azione proposta dal ricorrente è disciplinata nei seguenti termini dall'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286:

Azione civile contro la discriminazione.

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, **nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica** del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in

modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il tenore della norma non legittima alcun dubbio sulla cognizione del giudice ordinario, senza necessità di particolari approfondimenti.

Ciò chiarito, ritiene il giudice del lavoro che, a prescindere dall'esito negativo delle prove di concorso sostenute dal ricorrente, le clausole dei bandi di concorso fossero certamente discriminatorie, sulla base delle considerazioni sopra formulate, e il ricorrente avesse ben titolo di dolersene, non essendo certamente a lui imputabile che i tempi del giudizio, quantunque non particolarmente elevati, abbiano determinato il successivo venir meno dell'interesse ad agire in relazione ai posti di lavoro oggetto dei bandi di concorso: qualora infatti fosse stato possibile a questo giudice adottare tempestivamente un provvedimento sul merito della domanda proposta dal ricorrente, non vi è dubbio che le clausole in oggetto sarebbero state dichiarate illegittime, a prescindere dal successivo esito del concorso.

Ne deriva che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le aziende sanitarie resistenti devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali (previa compensazione nella misura del 30%, in ragione del rigetto della domanda cautelare), da distrarsi a favore dei difensori antistatari, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge 31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, nei seguenti termini:

valore controversia: indeterminabile

scaglione di riferimento: da euro 26.000, 01 a euro 52.000

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) onorari per la fase di studio: | euro 3.090 |
| b) onorari per la fase introduttiva: | euro 1.145 |
| c) onorari per la fase istruttoria: | euro 1.790 |
| d) onorari per la fase decisoria: | euro 2.500 |

TOTALE euro 8.525

- compensazione del 30% euro 5.967

oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'azienda sanitaria locale n° 2 di Olbia e l'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.967 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Così deciso in Oristano, addì 06/06/2014

Il Giudice
dott. Salvatore Carboni

